

	COMUNE DI NOGARA <i>Provincia di VERONA</i> <i>Via Falcone e Borsellino 16 - tel. 0442.513311 – Fax 044288333</i> e-mail: info@comune.nogara.vr.it pec: comune.nogara.vr@halleypec.it	
---	--	---

RP 589

ORDINANZA Nr. 12 del 30-09-2021

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01 OTTOBRE 2021 AL 30 APRILE 2022.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di **Nogara** risulta inserito nella zona **IT0522**;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- **Nessuna allerta - verde;**
 - **Livello di allerta 1 - arancio;**
 - **Livello di allerta 2 - rosso.**
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
 - il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Veneto, n. 1 del 08 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il deferimento del termine, di entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi Euro 4 diesel fino al giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID-19, proclamato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 1/2018;

VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta che l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 - 2023 contenenti le misure straordinarie;
- con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTI la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

il rispetto dei seguenti divieti:

1. di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle **classi 1 e 2 stelle**;
2. di effettuare **combustioni all'aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
3. di effettuare **falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio** a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo, in cui è sottoscritto l'impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
4. divieto di climatizzare i seguenti **spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari:
 - cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso:

- divieto fino al 30 aprile 2021 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi **1 - 2 - 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017, fino al 30 aprile 2021;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici **fino al 15 aprile 2021**, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

ed è inoltre fatto

OBBLIGO

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di **limitazione della temperatura misurata, dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022**, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
 - a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - residenza e assimilabili;
 - uffici e assimilabili;
 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - attività commerciali e assimilabili;
 - attività sportive;
 - a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW **pellet** che oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

in caso di raggiungimento del livello di **allerta 1 – arancio** e **livello di allerta 2 – rosso**, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.

INFORMA

l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), VIETA l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

Sanzioni previste

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

I preposti Uffici Comunali provvederanno alla pubblicazione della presente affinché divenga esecutiva.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia inviata a:

- Amministrazione Provinciale, Settore Ambiente, via delle Franceschine 10 – Verona, per opportuna conoscenza,
- All'Ufficio di Polizia Locale – Servizio Intercomunale distretto VR 5C e al 3° Settore "Lavori Pubblici- Manutenzione Patrimonio- Ecologia- Urbanistica" del Comune per quanto di competenza.

IL SINDACO

Flavio Massimo Pasini

